



COMUNE DI DASA'

(Provincia di Vibo Valentia)

**Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. 39 del 04/12/2019**

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

INDICE

Capo Primo	NORME GENERALI	
Art. 1	Istituzione del Canone	Pag. 3
Art.2	Classificazione del Comune	Pag. 3
Art. 3	Oggetto del regolamento	Pag. 3
Art. 4	Tipologia delle occupazioni e durata	Pag. 3
Art. 5	Oggetto del canone	Pag. 4
Art. 6	Soggetti obbligati al pagamento del canone	Pag. 4
Capo Secondo	PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO	
Art. 7	Procedimento per il rilascio della concessione o autorizzazione	Pag. 5
Art. 8	Domanda di concessione o autorizzazione	Pag. 5
Art. 9	Rilascio della concessione o autorizzazione	Pag. 6
Art. 10	Contenuto della concessione o autorizzazione	Pag. 6
Art. 11	Obblighi del titolare del provvedimento	Pag. 6
Art. 12	Revoca, modifica o sospensione della concessione o autorizzazione	Pag. 7
Art. 13	Rinuncia all'occupazione	Pag. 8
Art. 14	Decadenza della concessione o autorizzazione	Pag. 8
Art. 15	Nuova concessione o autorizzazione per subentro	Pag. 8
Art. 16	Rinnovo della concessione o autorizzazione	Pag. 9
Art. 17	Occupazioni d'urgenza	Pag. 9
Art. 18	Occupazioni abusive	Pag. 9
Capo Terzo	TARIFFA – DETERMINAZIONE DEL CANONE E CRITERI DI APPLICAZIONE	
Art. 19	Misura delle occupazioni	Pag. 10
Art. 20	Classificazione delle strade, aree, spazi pubblici ed aree mercatali	Pag. 11
Art. 21	Determinazione della tariffa di base	Pag. 12
Art. 24	Determinazione del canone	Pag. 13
Art. 25	Determinazione del canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi	Pag. 14
Art. 26	Occupazioni con impianti elettrici e di telecomunicazione	Pag. 14
Capo Quarto	AGEVOLAZIONI – ESENZIONI – MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO – SANZIONI – DIFFIDA AD ADEMPIERE/INGIUNZIONE DI PAGAMENTO – RISCOSSIONE COATTIVA - RIMBORSI	
Art. 27	Agevolazioni	Pag. 15
Art. 28	Esenzioni	Pag. 15
Art. 29	Modalità e termini di pagamento	Pag. 16
Art. 30	Penalità, indennità, sanzioni	Pag. 17
Art. 31	Definizione agevolata della penale	Pag. 17
Art. 32	Diffida ad adempiere/ingiunzione di pagamento	Pag. 17
Art. 33	Riscossione coattiva	Pag. 18
Art. 34	Rimborsi	Pag. 18
Art. 35	Affidamento in concessione del servizio	Pag. 18
Art. 36	Contenzioso	Pag. 18
Capo Quinto	NORME FINALI – PUBBLICITA' - ENTRATA IN VIGORE	
Art. 37	Norme Finali	Pag. 19
Art. 38	Pubblicità	Pag. 19
Art. 39	Entrata in vigore	Pag. 19

CAPO PRIMO

Norme generali

Art. 1

Istituzione del Canone

1. A norma dell'art. 63 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 e successive modifiche ed integrazioni, è istituito il Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.

Art.2

Classificazione del Comune

1. Questo Comune, in quanto avente una popolazione inferiore a 20.000 abitanti, agli effetti dell'applicazione del canone, è assegnato alla classe 1.1) di cui all'art.63 comma 2 lett. F) punto 1 del D.Lgs.n.446/97.

Art. 3

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 e ss. modifiche ed integrazioni, disciplina il Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche ed aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.
2. In particolare vengono disciplinate:
 - le procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione relative a:
 - Occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti il suolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile;
 - Occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
 - Occupazioni con passi carrabili e manufatti simili;
 - Occupazioni con impianti di distribuzione carburanti;
 - Occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere;
 - la classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
 - le misure di tariffa ed i criteri di determinazione del Canone;
 - le modalità ed i termini di pagamento del Canone;
 - le agevolazioni applicabili e le esclusioni;
 - la procedura di contestazione per omesso e/o ritardato versamento, le penalità e gli interessi moratori, nonché le indennità e le sanzioni amministrative per le occupazioni abusive;
 - i rimborsi e le relative procedure.

Art. 4

Tipologia delle occupazioni e durata

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata pari o superiore ad un anno e, comunque, non superiore a 29 anni

3. Sono temporanee le occupazioni comportanti o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione o concessione, ed aventi durata di occupazione inferiore ad un anno. Le occupazioni temporanee, se ricorrenti con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse. Qualora le occupazioni temporanee a seguito di proroga comportino un'occupazione che di fatto si protragga oltre l'anno solare, la tariffa applicabile è comunque quella prevista per le occupazioni temporanee.

Art. 5

Oggetto del Canone

1. Sono soggette al Canone le occupazioni permanenti o temporanee realizzate su strade, piazze ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.
2. Il Canone si applica anche alle occupazioni realizzate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio e su tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuati a norma dell'art. 2, comma 7, del D. Lgs. 30.4.1992, n. 285.
3. Sono parimenti soggette al Canone le occupazioni permanenti o temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui ai comma 1 e 2, compresi impianti, condutture e cavi.

Art. 6

Soggetti obbligati al pagamento del Canone

1. Il Canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione.
2. Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi o autovetture adibite a noleggio con conducente) il Canone relativo ai posteggi istituiti in tutto il territorio comunale è dovuto in parte uguali dai titolari delle licenze.
3. Relativamente al commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante), ove i posteggi regolarmente istituiti risultino liberi (perché non assegnati o per assenza del concessionario) gli operatori che li occupano purché ne abbiano titolo, secondo i criteri di priorità stabiliti per le assegnazioni dei posteggi occasionalmente vacanti, sono tenuti al pagamento del Canone dovuto per tale tipologia di occupazione.

CAPO SECONDO

Procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione o autorizzazione per occupazioni di suolo pubblico

Art. 7

Procedimento per il rilascio della concessione o autorizzazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, anche se escluse dall'applicazione del presente Canone, devono essere effettuate esclusivamente previo rilascio del relativo atto di concessione o autorizzazione costituente titolo per l'occupazione medesima, fatte salve le occupazioni d'urgenza per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del presente regolamento.
2. La concessione o autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico ha natura personale.
3. La concessione o autorizzazione può essere rilasciata a persone fisiche o giuridiche oppure ad associazioni non riconosciute ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile.

Art. 8

Domanda di concessione o autorizzazione

1. Chiunque intenda occupare aree pubbliche oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio nonché spazi sovrastanti o sottostanti tali aree, deve presentare apposita domanda al competente Ufficio Comunale, almeno 15 giorni lavorativi prima dell'inizio dell'occupazione. Ogni domanda qualora la stessa comporti il versamento di un canone, dovrà essere corredata da apposita autocertificazione che attesti l'assenza di morosità del richiedente nei confronti dell'Ente. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi o aree senza la specifica autorizzazione o concessione.
2. La domanda, redatta secondo le forme previste dalla legge, deve contenere i seguenti elementi:
 - generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente;
 - se la domanda è presentata da persona giuridica, condominio o associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, dovrà essere indicata la denominazione, la sede sociale ed il codice fiscale e/o partita I.V.A. nonché le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del legale rappresentante, dell'amministratore condominiale o del rappresentante dell'associazione;
 - indirizzo di recapito, se diverso dalla residenza anagrafica o dalla sede;
 - individuazione dell'area oggetto dell'occupazione;
 - misura dell'occupazione;
 - durata e modalità d'uso dell'occupazione;
 - indicazione della tipologia e targa, nel caso di occupazione effettuata con veicolo, e dichiarazione che lo stesso è in regola con le norme previste dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione;
 - dichiarazione di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel presente regolamento.
3. La domanda dovrà essere corredata della documentazione richiesta dagli uffici comunali competenti per ogni tipologia di occupazione.

4. Nel caso in cui per la medesima area vengano presentate più richieste di concessione o autorizzazione, ovvero la superficie concedibile per uno spazio pubblico sia inferiore alle domande di occupazione, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda attestata dal protocollo e, a parità di data, il minor numero di protocollo, salvo quanto previsto da normative speciali.

Art. 9

Rilascio della concessione o autorizzazione

1. L'atto di concessione o autorizzazione è rilasciato, facendo salvi i diritti di terzi, dietro effettuazione da parte del richiedente dell'eventuale versamento degli oneri a titolo di rimborso spese, diritti di istruttoria, ed altri oneri previsti dalla legge.
2. Il provvedimento di autorizzazione o concessione dovrà essere esposto o presentato dietro richiesta.

Art. 10

Contenuto della concessione o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere:
 - a. elementi identificativi del titolare compreso l'indirizzo della residenza anagrafica o della sede sociale. Dovrà inoltre essere specificato se il concessionario agisce in qualità di legale rappresentante di società o associazione di fatto indicando quindi il nominativo della società o dell'associazione stessa;
 - b. codice fiscale o partita I.V.A.;
 - c. indirizzo di recapito se diverso da quello di cui al punto a);
 - d. tipologia dell'occupazione, ubicazione, consistenza espressa in metri;
 - e. durata dell'occupazione, con l'indicazione del termine iniziale e finale;
 - f. indicazione tipologia e targa del veicolo nel caso di occupazione effettuata con lo stesso;
 - g. prescrizioni particolari per la realizzazione dell'occupazione;
 - h. espressa riserva che l'Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell'occupazione;
 - i. presa d'atto che il concessionario ha dichiarato di avere preso visione di tutti gli obblighi e condizioni riportati nel presente regolamento.

Art. 11

Obblighi del titolare del provvedimento

1. Al titolare del provvedimento di concessione o autorizzazione è fatto obbligo, fatte salve le facoltà previste dalla vigente normativa, di:
 - a. limitare l'occupazione allo spazio od aree concessioni o autorizzati;
 - b. non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita salvo rinnovo ottenuto tassativamente prima della scadenza secondo le modalità di cui all'art. 16 del presente regolamento;
 - c. utilizzare lo spazio o aree concesse solo per l'uso previsto nel provvedimento curandone la manutenzione al fine di non limitare diritti di terzi e di non arrecare danni ai medesimi;
 - d. mantenere l'area di occupazione pulita, in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e di mantenere i manufatti in perfetta efficienza;
 - e. riparare gli eventuali danni derivanti dall'occupazione assumendo ogni responsabilità, sollevando e mantenendo indenne il Comune di Dasà, per i casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, all'Amministrazione e/o terzi in dipendenza dell'occupazione;
 - f. eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine dell'occupazione, lo spazio od aree occupate;

- g. risarcire l'Amministrazione Comunale di ogni eventuale spesa derivante dalle opere realizzate o da manufatti posti in essere;
- h. provvedere al versamento del Canone secondo le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento;
- i. provvedere al versamento del Canone dovuto relativamente all'autorizzazione o concessione non ritirata entro il termine dell'occupazione ivi indicato;
- j. osservare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione e nell'eventuale ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi durante l'esercizio dell'occupazione;
- k. rispettare le norme e collocare e mantenere la segnaletica previste dal Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs n. 285/1992 e s.m.i., dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i., e dalle norme vigenti in materia di sicurezza, nonché dall'autorizzazione all'occupazione suolo pubblico e dall'eventuale ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale;
- l. tenere l'originale del provvedimento, o copia conforme, nel luogo dell'occupazione a disposizione delle autorità e degli uffici preposti al controllo ed esibirlo nel caso di richiesta da parte degli stessi;
- m. conservare le ricevute di pagamento del Canone per un periodo di 10 annualità, anche al fine di esibirle a richiesta degli uffici o organi preposti al controllo.

Art. 12

Revoca, modifica o sospensione della concessione o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione è sempre revocabile o modificabile, da parte dell'Amministrazione Comunale, per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per sopravvenuti motivi di sicurezza, di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale o per esigenze di viabilità. La revoca è efficace dalla data di notificazione del provvedimento in questione al concessionario da effettuare nei termini di legge.
2. L'espresso provvedimento di revoca è notificato all'interessato al quale è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Decorso inutilmente tale termine l'Ufficio Comunale competente al rilascio si attiverà affinché tali lavori siano eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione o autorizzazione.
3. Il provvedimento di revoca per pubblico interesse dà diritto unicamente al rimborso o alla riduzione del Canone, senza corresponsione d'interessi, limitatamente al periodo non usufruito, risultante dal provvedimento stesso.
4. Per gli stessi motivi di cui al comma 1 l'Amministrazione Comunale può sospendere la concessione o autorizzazione. Al titolare dell'autorizzazione o concessione sarà ridotto o rimborsato, senza interessi, il Canone corrispondente ai giorni di sospensione.
5. Il formale provvedimento di sospensione è comunicato tempestivamente all'interessato che dovrà provvedere alla rimozione totale o alla modifica dell'occupazione nonché all'adozione di particolari provvedimenti, sempre a cura e spese dello stesso, ritenuti necessari.
6. La Concessione dei posteggi per lo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica è sospesa, nel caso di mancato pagamento del canone entro i termini previsti. La sospensione della Concessione ha effetto fino al pagamento, da parte del titolare della concessione, di quanto dovuto.

Art. 13

Rinuncia all'occupazione

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può rinunciare all'occupazione, dandone comunicazione scritta all'Ufficio che a suo tempo rilasciò il provvedimento. Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà superare comunque quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. La rinuncia all'occupazione di cui al punto 1, realizzata o meno, non dà comunque diritto ad alcun rimborso o riduzione del Canone già pagato o dovuto per il periodo per il quale è stata rilasciata la concessione.
3. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti, nel caso in cui la comunicazione di rinuncia di cui al punto 1 avvenga prima della data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento concessorio, il titolare del provvedimento non sarà tenuto al pagamento del canone e, nel caso che abbia operato il versamento del canone, avrà diritto al rimborso, senza interessi.
4. La concessione o autorizzazione non ritirata dal richiedente fa scaturire l'obbligo al versamento del Canone e delle penalità e interessi di cui all'art.28 avendo comunque l'atto autorizzatorio determinato una sottrazione di suolo pubblico per un interesse privato e specifico.

Art. 14

Decadenza della concessione o autorizzazione

1. Il titolare della concessione o autorizzazione incorre nella decadenza del provvedimento, dichiarata dall'Ufficio responsabile del procedimento o competente, nei seguenti casi:
 - a. violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso od uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);
 - b. violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli e delle attività correlate all'occupazione stessa o violazione di obblighi previsti nell'atto di concessione o autorizzazione;
 - c. mancato o parziale versamento del canone.
2. La decadenza del provvedimento di concessione o autorizzazione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del Canone già pagato o dovuto per il periodo concessionato né tantomeno a qualsiasi altra forma di indennizzo. Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'occupazione. In caso non ottemperi a ciò, l'Ufficio competente provvederà con rivalsa delle spese a carico del soggetto inadempiente.

Art. 15

Nuova concessione o autorizzazione per subentro

1. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente dovrà produrre apposita domanda di nuova concessione all'Ufficio comunale competente con le stesse modalità di cui all'art. 8. Tale domanda dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente.
2. Il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente.
3. Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto al versamento del Canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione o autorizzazione quale parte cedente.

4. Il subentrante nelle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del Canone a partire dalla data di richiesta del sub ingresso.

Art. 16

Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere il rinnovo del provvedimento medesimo. Il soggetto interessato deve produrre apposita domanda scritta all'Ufficio Comunale competente con le stesse modalità di cui all'art. 8 e dovrà evidenziare anche le motivazioni della richiesta nonché gli estremi del provvedimento originario da rinnovare.
2. La domanda di cui al comma 1° dovrà essere prodotta almeno 15 giorni lavorativi prima della scadenza.
3. La concessione o autorizzazione verrà rinnovata con espressa convalida della precedente o, se del caso, con il rilascio di un nuovo provvedimento.

Art. 17

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a gravi situazioni d'urgenza e d'emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione, che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria ai sensi del presente articolo.
2. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:
 - a. adottare immediatamente le misure necessarie per la messa in sicurezza previste dalle normative vigenti;
 - b. adottare immediatamente le misure in materia di segnalamento previste dal Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs n. 285/1992 e s.m.i., dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i., ed in particolare dagli artt. 30 e seguenti;
 - c. dare tempestiva comunicazione scritta alla Polizia Municipale dell'occupazione effettuata. Sarà cura della Polizia Municipale inoltrare la comunicazione all'Ufficio Comunale competente al rilascio dell'eventuale concessione a sanatoria;
 - d. presentare la domanda di cui all'art. 8 per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione entro 2 giorni lavorativi successivi all'inizio dell'occupazione.
3. L'Ufficio Comunale competente provvederà ad accertare se sussistevano o meno i presupposti di cui al comma 1.

Art. 18

Occupazioni abusive

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione sono abusive. Sono inoltre abusive le occupazioni revocate, sospese, dichiarate decadute, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia, protrattesi oltre i termini stabiliti per tali casi. Sono considerate abusive anche le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non ha ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 17 comma 2 o per accertata inesistenza del requisito d'urgenza.
2. Ai responsabili delle occupazioni abusive è assegnato da parte dell'Ufficio Comunale competente un congruo termine per provvedere alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino dell'area occupata; decorso inutilmente tale termine, l'esecuzione dei predetti lavori sarà effettuata d'ufficio, con addebito ai responsabili delle relative spese nonché degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi.
3. Per la cessazione delle occupazioni abusive il Comune ha, comunque, facoltà di procedere ai sensi dell'art. 823 del Codice Civile.

CAPO TERZO

Tariffa – Determinazione del canone e criteri di applicazione

Art. 19 Misura delle occupazioni

1. Ai fini della determinazione del Canone, l'entità dell'occupazione del suolo è determinata in mq.
2. Le frazioni inferiori al metro sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore.
3. Sono escluse dall'applicazione del Canone le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori al mezzo metro. Per area di riferimento si intende il tratto di strada o la porzione di area pubblica o area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, sulle quali insistono una o più occupazioni, oggetto di concessione o autorizzazione allo stesso soggetto.
4. Ai fini del calcolo di cui al comma 3 si tiene conto dell'entità complessiva del suolo e/o degli spazi occupati, con riferimento al relativo atto di concessione o autorizzazione, fermo restando che in presenza di più atti, il calcolo delle occupazioni permanenti è effettuato separatamente rispetto a quello delle occupazioni temporanee.
5. Fermo restando quanto disposto con i precedenti commi, per particolari tipologie di occupazioni la misura è determinata come segue:

A	PASSO CARRABILE
	Si definisce passo carrabile qualsiasi accesso ad una strada o ad un fondo oppure ad una area laterale, idonei allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta un'opera visibile quale listone di pietra o altri materiali oppure appositi intervalli lasciati nel marciapiede o comunque da modifica del piano stradale. Ai fini dell'applicazione del Canone la misura del passo carrabile è espressa in mq. ed è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica.
B	ACCESSO A RASO
	Si definisce accesso a raso qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale, posto a filo con il piano stradale e che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'utilizzazione di tale accesso a raso è consentita. L'interessato per l'ottenimento dell'atto di concessione che istituisca il divieto di sosta indiscriminata sull'antistante area pubblica o privata gravata da servitù di pubblico passaggio, nonché il rilascio dell'apposito segnale previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e ss modifiche ed integrazioni, deve produrre apposita richiesta. In tale ipotesi, ai fini dell'applicazione del Canone, la misura è determinata con gli stessi criteri di cui alla precedente lettera.
C	OCCUPAZIONE DI SOPRASSUOLO O DI SOTTOSUOLO
	Per le occupazioni sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico la misura corrisponde alla superficie della proiezione al suolo dell'occupazione medesima in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene.

D	AREE ATTREZZATE CON TAVOLI, SEDIE O SIMILI
	Per le occupazioni di suolo pubblico con tavoli, sedie o simili la misura corrisponde alla superficie complessiva dell'area, come risulta dal provvedimento di autorizzazione o concessione, indipendentemente dal numero dei tavoli, sedie o simili.
E	AUTOVETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO
	Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) di aree pubbliche a ciò destinate dal Comune, ai fini della determinazione del Canone, la misura è costituita dalla somma delle superfici delle singole aree di sosta autorizzate.
F	DISTRIBUTORI DI CARBURANTI
	Per le occupazione con impianti per la distribuzione di carburante, la superficie di riferimento e la determinazione del canone, saranno valutati singolarmente con apposito atto di Giunta Comunale.
G	AREE MERCATALI E POSTEGGI
	Per le occupazioni realizzate nell'ambito delle aree mercatali o comunque destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, individuate dall'Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo e disciplinate con apposito regolamento, la determinazione del Canone è effettuata sulla base della superficie del singolo posto di vendita assegnato.
H	OCCUPAZIONI REALIZZATE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE.
	Per tali occupazioni, che insistono sulla medesima area di riferimento così come definita al comma 3 del presente articolo, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq. , del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq.
I	OCCUPAZIONI ECCEDENTI 1.000 MQ.
	Le superfici eccedenti i 1000 mq. relative ad occupazioni che insistono sulla medesima area di riferimento così come definita dal comma 3 del presente articolo, sono calcolate in ragione del 10 per cento.

Art. 20

Classificazione delle strade, aree, spazi pubblici ed aree mercatali

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine, il territorio comunale è suddiviso in 3 categorie, secondo il seguente elenco di classificazione di strade ed aree pubbliche:

I CATEGORIA: Corso Umberto I

II CATEGORIA: tutte le vie, aree e spazi ubicati all'interno della delimitazione del centro abitato di Dasà ed esclusi dall'elenco di cui alla I CATEGORIA;

2. **CATEGORIA:** contrada Chiusa, Contrada Marzano, via Cannazzi e vie, aree e spazi ubicati fuori della delimitazione del centro abitato non compresi nella I e II CATEGORIA;
3. Per l'applicazione del canone alle occupazioni su tratti di strada statale o provinciale attraversanti il centro abitato si intendono tali quelli interni agli insediamenti edilizi aventi i caratteri fisici ed individuati nel modo previsti dalle vigenti norme sulla circolazione, l'inizio e la fine dei quali sono indicati con appositi segnali.

Art. 21

Determinazione della tariffa di base

1. Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno, per metro quadrato o lineare è determinata con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici, la tariffa annua per metro quadrato o lineare è determinata con deliberazione della Giunta Comunale.
3. Le tariffe di cui al presente articolo sono aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario. Qualora tale deliberazione non sia adottata entro il suddetto termine sono prorogate le tariffe in vigore.

Art. 22

Determinazione del Canone

1. Il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio è determinato secondo i criteri di cui ai successivi commi del presente articolo, salvo quanto disposto con il successivo art. 23 in materia di determinazione del Canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.
2. Per le occupazioni permanenti l'ammontare del Canone dovuto per l'intero anno solare, indipendentemente dall'inizio dell'occupazione nel corso dell'anno, è determinato moltiplicando la tariffa di base (art. 21) per la misura dell'occupazione (art. 19). In caso di proroga di concessione per occupazione permanente non si procede all'applicazione del canone per l'annualità per la quale risulta già corrisposto lo stesso per l'anno solare in forza della precedente concessione.
3. Per le occupazioni temporanee l'ammontare del Canone è determinato moltiplicando la tariffa di base giornaliera (art. 21) per la misura dell'occupazione (art. 19), per il numero dei giorni di occupazione. Le frazioni di giorno sono computate per intero.
4. Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, espositori nei giorni di mercato, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono i loro prodotti, la misura di base di tariffa viene determinata secondo le seguenti fasce:
 - Fino a 12 ore: riduzione del 10%
 - Oltre le 12 ore e fino alle 24: tariffa intera
5. Il Canone per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) è determinato dalla somma dei prodotti ottenuti moltiplicando la tariffa di base (art. 21) per la misura di ciascuna piazzola. Il canone così ottenuto sarà ripartito in parti uguali fra i titolari delle licenze a cui sono riservati i posteggi.
6. Nel caso che lo stesso provvedimento di concessione o autorizzazione interessi più occupazioni di tipologie diverse, la determinazione del Canone è effettuata separatamente per ciascuna tipologia di occupazione, secondo i criteri di cui ai precedenti commi 2 e 3, ed il Canone complessivamente dovuto è costituito dalla somma delle singole determinazioni per tipologia di occupazione.
7. Il Canone come determinato, secondo i criteri di cui ai precedenti commi, può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. L'eventuale maggiorazione da applicare al Canone dovuto, è determinata con apposito provvedimento della Amministrazione Comunale.

8. Dalla misura complessiva del Canone, già determinato secondo i criteri di cui ai precedenti commi, va detratto l'importo di altri Canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Art. 23

Determinazione del Canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con condutture, cavi, impianti in genere o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi il canone è determinato per utenza come stabilito dall'art. 63 comma 2 lettera f) punto uno del D.Lgs 446/97. Tale importo è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente così come previsto dall'art. 63 comma 2 lettera f) punto quattro del D.Lgs 446/97.
2. In ogni caso, l'ammontare complessivo del canone dovuto per le occupazioni permanenti realizzate con condutture, cavi, impianti in genere o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per le occupazioni permanenti realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi erogati dalle suddette aziende, non può essere inferiore ad €516,46. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre all'anno precedente.

Il Canone è versato in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Art. 24

Occupazioni con impianti elettrici e di telecomunicazione

1. Sono assoggettate ad apposito Canone annuo forfettario, stabilito dalla Giunta Comunale, le occupazioni formalizzate successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, realizzate negli appositi spazi messi a disposizione dal Comune con impianti tecnologici di radio telecomunicazione poste in essere per la fornitura dei servizi di telefonia e teleradiotrasmissione.
2. Il Canone è commisurato in ragione di ogni singolo impianto tecnologico di radiotelecomunicazione installato nello spazio o area assegnati in concessione.
3. Le concessioni ed il Canone rimangono invariati nel caso di riconfigurazioni e/o dell'adeguamento di impianti esistenti utilizzati da parte del medesimo gestore concessionario.
4. Nell'ipotesi di impianti in co-siting/sharing ciascun gestore ospitato sarà tenuto a corrispondere il canone di cui al comma 1.

CAPO QUARTO

Agevolazioni – Esenzioni - Modalità e termini di pagamento - Sanzioni - Diffida ad adempiere – Ingiunzione di pagamento - Riscossione coattiva - Rimborsi

Art. 25 Agevolazioni

- 1- Il canone, come determinato dall'articolo 23 del presente regolamento, è ridotto:
 - Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ai 15 giorni, del 50%;
 - Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, del 50%.
- 2- Le predette agevolazioni si cumulano fra loro e sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Art. 26 Esenzioni

1. Il comune non assoggetta al pagamento del canone le seguenti occupazioni:
 - le occupazioni effettuate dallo stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato e connesse esclusivamente all'esercizio del culto medesimo nonché le occupazioni realizzate dagli Enti pubblici, di cui all'art. 87.1, lett. C) del T.U.I.R., approvato con D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - le occupazioni temporanee realizzate da Enti o Associazioni senza fini di lucro, iscritti in appositi elenchi regionali, aventi finalità sociali, assistenziali, previdenziali, sanitarie ed educative;
 - le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale e gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, le aste delle bandiere;
 - le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - le occupazioni occasionali e non superiori a n. 1 ora, determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap, per i quali sia stato rilasciato apposito contrassegno secondo la legislazione vigente, quando questi, ovvero il proprio nucleo familiare siano concessionari dell'occupazione;
 - le occupazioni non superiori a 10 mq effettuate dai partiti politici, associazioni politiche e organizzazioni sindacali;

- le occupazioni realizzate da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), definite dall'art. 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;
 - le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili e le occupazioni con fiori e piante ornamentali effettuate in occasione di festività, ricorrenze e celebrazioni purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio;
 - le occupazioni permanenti e temporanee con tende o simili, fisse e retrattili;
 - le occupazioni effettuate con bocche di lupo, porta biciclette e attraversamenti sotterranei con tubi ad uso irriguo;
 - le occupazioni con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
 - le occupazioni di spazi con insegne ed impianti pubblicitari;
 - le occupazioni di suolo pubblico mediante rampe di accesso per portatori di handicap.
2. Il comune potrà, con apposito atto di Giunta Comunale, esentare dal pagamento del Canone le occupazioni relative alle iniziative promosse ed organizzate dal comune con altri enti, Associazioni e/o privati e viceversa.

Art. 27

Modalità e termini di pagamento

1. Il pagamento del Canone deve essere effettuato con le seguenti modalità:
 - mediante versamento diretto alla Tesoreria Comunale;
 - mediante impiego di bollettini “a ricalco” progressivamente numerati. La riscossione dovrà avvenire in maniera diretta in modo tale da consentire una puntuale e facile verifica di controllo in qualsiasi momento e circostanza che verrà ritenuta utile dagli organi di governo dell'Ente e dal responsabile dell'area finanziaria e contabile. L'Agente contabile avrà l'onere di versare i proventi riscossi mensilmente alla tesoreria con consegna al ragioniere del Comune della documentazione richiesta e ritenuta utile al fine di un facile riscontro contabile bollettario esclusivamente in occasione del mercato settimanale e delle manifestazioni fieristiche;
 - su apposito conto corrente postale del Comune;
2. Il modulo di versamento dovrà contenere cognome e nome o denominazione, codice fiscale del titolare della concessione o autorizzazione, nonché gli estremi del provvedimento cui il versamento si riferisce e il tipo di occupazione.
3. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del Canone dovuto per l'intero anno solare deve essere effettuato contestualmente al rilascio dell'atto di concessione. Per le annualità successive a quella del rilascio entro il mese di febbraio dell'anno di riferimento, salvo quanto previsto al successivo comma 6.
4. Per le occupazioni temporanee, salvo quanto previsto al successivo comma 7, il pagamento del Canone deve essere effettuato al momento del rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione e comunque non oltre il termine iniziale dell'occupazione previsto nel provvedimento. Per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante) con posteggio assegnato, il pagamento del Canone deve essere effettuato con le stesse modalità e negli stessi termini, previsti per le occupazioni permanenti di cui al precedente comma 3.
5. Il Canone relativo a ciascuna concessione, se di ammontare superiore a € 500,00 può essere corrisposto in n. 4 (quattro) rate di pari importo, senza applicazione di interessi, aventi scadenza entro i mesi di febbraio, aprile, luglio e ottobre dell'anno di riferimento.
6. Per le occupazioni permanenti concesionate nel corso dell'anno, il cui Canone superi € 500,00, qualora il titolare intenda avvalersi del pagamento rateizzato, la 1^a rata deve essere corrisposta al rilascio del provvedimento e le successive alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio dell'occupazione.
7. Il Canone relativo a ciascuna autorizzazione o concessione temporanea, se di

ammontare superiore a € 500,00, può essere corrisposto a rate di pari importo, senza applicazione di interessi, con le seguenti modalità: la 1^a rata al momento del rilascio dell'atto e comunque non oltre la data di inizio dell'occupazione e le successive alle scadenze di cui al comma 5 ancora utili nell'anno di rilascio dell'atto e comunque non oltre la scadenza dell'occupazione.

Art. 28
Penalità, indennità, sanzioni

1. Per l'omesso o parziale versamento del Canone si applica una **penalità** pari al 30% del Canone dovuto mentre per il tardivo versamento si applica una penalità pari al 10% in caso di ritardo fino a 14 giorni e al 30% in caso di ritardo uguale o superiore a 15 giorni.
2. Per le occupazioni abusive si applica **un'indennità** pari al Canone dovuto maggiorato del 50%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale, salvo il potere dell'Ente di accertare una data maggiore.
3. Per le occupazioni abusive sia permanenti che temporanee, si applica una **sanzione** amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare delle somme di cui al comma 2, né superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle già stabilite dall'art. 20 comma 4 e 5 del decreto legislativo n. 285 del 30.04.1992.
4. Sull'ammontare del Canone o indennità dovuto e non pagato alle regolari scadenze, saranno applicati gli interessi legali da computarsi a giorno a partire da:
 - per gli omessi versamenti dal termine entro il quale doveva essere effettuato il versamento;
 - per le occupazioni abusive permanenti dal giorno dell'accertamento dell'illecito;
 - per le occupazioni abusive temporanee dal giorno dal quale si presumono effettuate ai sensi del comma 2.
5. La **sanzione** irrogata è ridotta ad 1/3 nel caso in cui il contravventore provveda al pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento.
6. Per ragioni di economicità non si procederà ad attivare procedure di recupero per importi pari o inferiori a €12,00.

Art. 29
Definizione agevolata della penale

1. La penale per omesso o parziale o tardivo versamento del Canone può essere ridotta, sempre che non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento da parte degli agenti preposti al controllo o da parte degli Uffici Comunali e delle quali il concessionario abbia avuto formale conoscenza:
 - a. al 3 % (oltre interessi legali) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista;
 - b. all' 3,75% (oltre interessi legali) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito oltre 30 giorni, e comunque non oltre un anno, dalla data di scadenza.

Art. 30
Diffida ad adempiere/ingiunzione di pagamento

1. L'Ufficio Comunale effettua le opportune verifiche e nel caso di omesso, tardivo o parziale pagamento del Canone, notifica al titolare del provvedimento oppure trasmette a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, apposita diffida ad adempiere, assegnando il termine di 60 giorni dall'avvenuta ricezione per provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di Canone, penalità ed interessi. Identica procedura viene seguita per comminare a mezzo di diffida ad adempiere / ingiunzione di pagamento le sanzioni amministrative e l'indennità stabilita dall'art.28 per quanto riguarda le occupazioni abusive.
2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, si procederà alla riscossione coattiva con le modalità di cui al successivo art.31.

Art. 31
Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate è effettuata nel modo seguente:
 - secondo le modalità stabilite dal Decreto Legislativo n. 46 del 26.2.1999 e ss. modifiche ed integrazioni.
 - mediante ingiunzione fiscale prevista dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n.639.

Art. 32
Rimborsi

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere all'Ufficio Comunale, con apposita istanza, il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute, entro i termini di prescrizione previsti dal Codice Civile decorrenti dalla data dell'indebito pagamento.
2. L'istanza di cui al comma 1 dovrà contenere, oltre alle generalità complete del titolare del provvedimento ed agli estremi del provvedimento medesimo, le motivazioni della richiesta. L'istanza dovrà essere corredata della/e ricevuta/e di pagamento, in fotocopia, relativa/e a quanto richiesto a rimborso.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali da computarsi a giorno a far data dalla presentazione della stessa richiesta di rimborso ai sensi dell'art. 2033 del c.c. Non spettano gli interessi legali nei casi di rimborso dovuti a revoca o sospensione o rinuncia della concessione.
4. Non si procederà al rimborso di somme pari o inferiori a €12,00.
5. Nessun rimborso sarà dovuto nel caso in cui i provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza siano adottati quali sanzioni ai sensi della vigente normativa per il commercio su aree pubbliche ex art. 29 del Decreto Legislativo n. 114 del 31.3.1998 e s.m.i..

Art.33
Affidamento in concessione del servizio

1. Qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, può affidare in concessione, totalmente o parzialmente il servizio di gestione del canone ad apposita azienda secondo le disposizioni previste in materia dalla normativa vigente.

Art. 34
Contenzioso

2. Le controversie riguardanti i procedimenti amministrativi relativi alle concessioni disciplinate dal presente regolamento sono di competenza del giudice amministrativo.
3. Le controversie riguardanti le applicazioni del canone di concessione sono di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria

CAPO QUINTO

Norme finali – Pubblicità – Entrata in vigore

Art. 35 **Norme Finali**

1. Le concessioni per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono, in assenza di una disdetta da parte del titolare della concessione o autorizzazione, prorogate fino alla naturale scadenza, sempre che le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel presente regolamento.
2. Per quanto riguarda le concessioni per le occupazioni temporanee che siano state rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, queste si intendono valide ed il relativo pagamento, per le occupazioni medesime, si intende regolarmente assolto anche se queste si protraggono dopo il 1° gennaio 2020.

Art. 36 **Pubblicità**

1. Copia del presente Regolamento, sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso gli Uffici Comunali e sul sito internet di questo Comune.
2. Con l'adozione del presente Regolamento sono abrogate le norme Comunali regolamentari incompatibili con le disposizioni previste nello stesso.

Art. 37 **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 2020
2. Per quanto non disposto dal regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.